

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 222

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 aprile 2003)

—————

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 6 dicembre 2002 n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, ha previsto la riorganizzazione del Ministero. In particolare gli articoli 3 e 4 del citato provvedimento hanno sostituito il comma 2 dell'articolo 35 e il comma 1 dell'articolo 36 con i quali vengono quindi indicati i nuovi compiti e le nuove funzioni attribuiti al Ministero, nonché i poteri di indirizzo e di vigilanza dello stesso.

Ne discende che il nuovo Ministero ha competenza nelle seguenti materie:

- protezione della natura e individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine;
- gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati ;
- tutela delle risorse idriche e relativa gestione (fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali) ;
- promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali ;
- sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed all'impatto ambientale ;
- prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente ;
- prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali ;
- difesa ed assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Per consentire quindi la piena funzionalità del Ministero si è proposta una riorganizzazione in sei semplici Direzioni Generali che riassumeranno in sé il nuovo

sistema in cui si dovrà operare in campo ambientale per far sì che la gestione dei grandi temi, sui quali si fonda l'obiettivo primario di questo dicastero, sia resa possibile e semplice dal punto di vista amministrativo – procedurale, nonché di facile comunicazione per la gente ed efficace sul piano degli investimenti programmatici che il Governo andrà a sostenere.

Il presente regolamento provvede, pertanto, ad individuare le nuove direzioni in cui si articola il Ministero definendone le rispettive funzioni.

All'articolo 1 vengono, così, fornite le denominazioni che assumono le 6 Direzioni Generali: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

Viene specificato, altresì, il numero dei posti di livello dirigenziale generale che comprende anche due posizioni con compiti di consulenza e studio.

All'articolo 2 sono indicati i compiti della direzione per la protezione della natura. Tra le finalità principali di tale direzione vanno segnalate quella di tutelare gli ecosistemi, sia terrestri che marini, di monitorare lo stato della biodiversità, di promuovere le iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e di fauna terrestri e marine, di pianificare e coordinare gli interventi in caso di inquinamento marino. La direzione provvederà poi all'attuazione e alla gestione della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, nel rispetto delle competenze della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Affari Esteri.

L'articolo 3 indica le aree funzionali nelle quali opera la direzione per la qualità della vita.

La nuova denominazione di tale direzione nasce dall'esigenza di sottolineare l'aspetto della centralità della vita umana nell'ambiente che ci circonda e, soprattutto,

nell'ambito della materia dei rifiuti e delle acque, dove si verificano le maggiori forme di inquinamento, dannose alla salute umana, è necessario adottare tutte le misure utili a una migliore qualità della vita.

In particolare, si segnalano le attività volte alla prevenzione dell'inquinamento delle acque interne, alla definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, alla definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonché alla individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione e della pericolosità dei rifiuti e alla individuazione dei siti inquinati e alla relativa bonifica.

L'articolo 4 definisce i compiti della direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

In particolare, la direzione opera per la promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo durevole e sostenibile; promuove l'educazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale.

La direzione, inoltre, coordina la partecipazione della rappresentanza del ministero nelle sedi comunitarie e internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui cambiamenti climatici, del Protocollo di Kyoto e del Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico.

L'articolo 5 individua le funzioni della direzione per la salvaguardia ambientale che provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

Cura, altresì, la prevenzione e protezione dagli inquinamenti atmosferico, acustico ed elettromagnetico, prevedendo la fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione relativi agli inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica.

L'articolo 6 assegna alla direzione per la difesa del suolo i compiti relativi alla programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del

suolo, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

L'articolo 7 definisce i compiti della direzione per i servizi interni del ministero che comprendono la gestione di tutto il personale del ministero e la gestione e lo sviluppo dell'informatizzazione, nonché l'elaborazione dei dati statistici relativi alla attività amministrativa, tecnica ed economica del ministero.

All'articolo 8 sono elencati tutti quegli organismi che operano alle dirette dipendenze del Ministro, anche se dislocate logisticamente nell'ambito delle singole direzioni generali per motivi legati alla loro funzionalità .

L'articolo 9 ridefinisce i posti di funzione dirigenziale del ministero che a seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali di livello generale comportano un incremento di n. 6 posti di livello non generale, senza alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato. Per ciò che riguarda il personale non dirigenziale la dotazione organica complessiva viene ridotta di tre unità di personale.

L'articolo 10 prevede che ogni due anni l'organizzazione del ministero sia sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Con l'articolo 11, infine, viene prevista l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.178.

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Infatti, l'articolo 9 nel ridefinire i posti di funzione dirigenziale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha previsto, a fronte di una riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali di livello generale, un incremento di n. 6 posti di livello non generale, senza alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato (vedasi tabella A allegata alla presente legge).

Per ciò che riguarda, inoltre, il personale non dirigenziale la dotazione organica, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, viene rideterminata in complessive 928 unità di personale.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

L'unito regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.400: si tratta quindi di un regolamento di delegificazione. Il provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni di livello regolamentare di cui al d.P.R. 178/2001 di organizzazione del Ministero dell'ambiente.

Lo schema di regolamento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento nazionale e comunitario. Invero, come si evince dal contenuto dei singoli articoli, la riorganizzazione ministeriale è in linea con i principi del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 ed in particolare con la ripartizione delle aree funzionali ivi contemplata.

Si è pertanto scelta la tecnica della novazione del contenuto di disposizioni vigenti, tenuto conto della necessità di riorganizzare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo 287/2002.

Le norme contenute nel provvedimento in oggetto rispettano altresì i principi e le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, così come è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Per quanto riguarda l'impatto amministrativo, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, modificano la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, solo per ciò che concerne la dotazione organica dei livelli dirigenziali: a fronte di un incremento di numero sei posti di livello dirigenziale non generale viene prevista una riduzione di numero tre posti di livello dirigenziale generale. Tale modifica, pertanto, rispetta pienamente il principio dell'invarianza della spesa.

Inoltre, il numero di posti di organico del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio, concernenti il personale di livello non dirigenziale - tabella B allegata alla presente legge - viene rideterminato in n. 928 unità, tre in meno rispetto alla precedente dotazione organica, al fine di rispettare la disposizione di cui all'articolo 32, comma 2, della legge finanziaria 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 15 luglio 2002, n.145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;
Vista la legge 31 luglio 2002, n.179, recante disposizioni in materia ambientale;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Viste la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24 marzo 2003 ;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.

2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

3 Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

Art. 2

Direzione generale per la protezione della natura

1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

- a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
- b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n.394;
- c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
- d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità; nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;
- e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
- f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;
- g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dei relativi regolamenti comunitari;
- h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
- i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;
- l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;
- m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
- n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
- o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
- p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale, paesaggistico ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.

Art. 3
Direzione generale per la qualità della vita

1. La Direzione generale per la qualità della vita svolge le seguenti funzioni:
- a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla quantità e qualità delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute umana;
 - b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nonché definizione delle misure necessarie al loro risanamento;
 - c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree di salvaguardia;
 - d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare riferimento all'uso irriguo;
 - e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato nonché promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative;
 - f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;
 - g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
 - h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;
 - i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonché a promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica amministrazione;
 - l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione;
 - m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;
 - n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza;

- o) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria Tecnica e dell'Osservatorio di cui agli artt. 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 4

Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le seguenti funzioni:
- a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
 - b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;
 - c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;
 - d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonché di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
 - e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;
 - f) promozione della ricerca in campo ambientale;
 - g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia ambientale;
 - h) educazione e formazione ambientale;
 - i) gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;
 - l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), della Commissione Economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;
 - m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;
 - n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;
 - o) supporto alle attività del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonché attuazione dei relativi impegni e programmi.

Art. 5

Direzione generale per la salvaguardia ambientale

1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:
 - a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività delle relative commissioni;
 - b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;
 - c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
 - d) attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001; nonché alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;
 - e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a rischio di incidente rilevante;
 - f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
 - g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonché dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;
 - h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;
 - l) prevenzione e protezione inquinamento acustico;
 - m) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;
 - n) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
 - o) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.

Art. 6
Direzione generale per la difesa del suolo

1. La Direzione generale per la difesa del territorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;
 - b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;
 - c) indirizzo e coordinamento, dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale;
 - d) identificazione, d'intesa con la direzione per la conservazione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
 - e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
 - f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale;
 - g) coordinamento dei sistemi cartografici;
 - h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.

Art. 7

Direzione generale per i servizi interni del Ministero

1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

- a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;
- b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;
- d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
- e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;
- f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
- g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
- h) cerimoniale e onorificenze;
- i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;
- m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

Art. 8

Organismi di supporto tecnico-scientifico del Ministro

1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
 - a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
 - b) l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;
 - c) la Commissione speciale di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 - d) Il Comitato di Esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in particolare:
 - a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
 - b) del Corpo forestale dello Stato;
 - c) del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto;
 - d) degli appositi reparti del Corpo della Guardia di Finanza, nonché dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.

Art. 9
Dotazione organica

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.
3. A seguito della riduzione di n° 3 posti di funzioni dirigenziali generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali è incrementata di n° 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

Art. 10
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11
Norme finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.178.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravii di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi'

Tabella A
(articolo 9, comma 1)

Posti di funzione dirigenziale	
Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	62

Tabella B
(articolo 9, comma 2)

Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale	
Area A	52
B1	73
B2	161
B3	152
Totale area B	386
C1	232
C2	171
C3	87
Totale area C	490
Totale	928



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 24 febbraio 2003

N. della Sezione: 696/03

OGGETTO:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 17/02/03 n. UL/2003/1298 con cui l'amministrazione chiede il

parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore consigliere Armando Pozzi;

PREMESSO

Riferisce l'amministrazione che il d.lgs. 6 dicembre 2002 n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto la riorganizzazione del Ministero. In particolare gli articoli 2 e 3 hanno sostituito il comma 2 dell'articolo 35 e il comma 1 dell'articolo 36 con i quali vengono indicati i compiti e le nuove funzioni attribuiti al Ministero, nonché i poteri di indirizzo e vigilanza dello stesso.

Risultano pertanto attribuite al nuovo Ministero le competenze nelle seguenti materie:

- 1 – protezione della natura e aree naturali protette, terrestri e marine;
- 2 – gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;

3 – tutela delle risorse idriche e relativa gestione, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali;

4 – promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

5 – condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed all'impatto ambientale;

6 – prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente;

7 – prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

8 – difesa ed assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Si è pertanto, proposta una riorganizzazione in sei Direzioni Generali, di cui il regolamento provvede, pertanto, a definire le rispettive funzioni.

In particolare, dopo avere fornito, all'articolo 1, le denominazioni che assumono le 6 Direzioni Generali: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero, gli articoli da 2 a 7 indicano i compiti e le aree funzionali attribuite alla competenza di ciascuna Direzione.

Inoltre, all'articolo 8 sono elencati gli organismi che operano alle dirette dipendenze del Ministro, anche se dislocati nell'ambito delle singole direzioni generali per motivi di funzionalità.

L'articolo 9 ridefinisce i posti di funzione dirigenziale del ministero che a seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali di livello generale comportano un incremento di n. 6 posti di livello non generale, senza alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato. Per ciò che riguarda il personale non dirigenziale viene confermata la vigente dotazione organica in essere.

L'articolo 10 prevede che ogni due anni l'organizzazione del ministero sia sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Con l'articolo 11, infine, viene prevista l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

Considerato:

Come già esposto in premessa, il d. lgs. 6 dicembre 2002, n. 287, emanato in virtù della delega legislativa di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, oltre ad apportare modifiche agli artt. 3 e 6 del d. lgs. N. 300 del 1999, per la parte relative all'organizzazione generale dei ministeri, ha introdotto, con gli artt. 3, 4 e 5, una nuova configurazione funzionale e strutturale del Ministero dell'Ambiente, novellando gli articoli da 35 a 37 del medesimo decreto n. 300.

In particolare, l'art. 3 del decreto 287, modificativo dell'art. 35 del decreto n. 300, ha previsto cinque grandi aree di intervento del Ministero, elencate dalle lettere da a) ad e); l'art. 4, modificativo dell'art. 36, ha ridisciplinato i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro sull'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) e sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM); l'art. 5, modificando l'art. 37, ha stabilito che l'articolazione del Ministero non può svilupparsi in più di sei direzioni generali, individuate ed organizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto 300. Tale norma stabilisce che "L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

In virtù della riportata disposizione di autorizzazione normativa l'amministrazione ha predisposto un nuovo testo di regolamento di organizzazione del Ministero, il quale va a sostituire, abrogandolo, il precedente regolamento emanato con il d.P.R. 27 marzo 2001, n. 178, di organizzazione del neo istituito (con il decreto n. 300) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Su quel regolamento questa Sezione ebbe a pronunciarsi con un corposo parere n. 32/2001 del 12 febbraio 2001.

Di quel parere la Sezione, in via preliminare, deve ribadire le indicazioni anzitutto in merito alle tecniche redazionali dei corpi normativi emanati dall'Esecutivo, indicazioni che sono state confermate anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 8 maggio 2002, in materia di "semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi", con i quali, facendo seguito alla precedente circolare del 2 maggio 2001, sono stati ribaditi i criteri di completezza, semplicità correttezza del linguaggio, trasparenza e chiarezza semantica delle parole, delle frasi, dei riferimenti normativi, dei termini tecnici. Criteri ispirati al fondamentale principio di civiltà giuridica e di democrazia sostanziale, in base al quale gli atti normativi ed amministrativi hanno un valore di comunicazione e come tali debbono essere pensati e confezionati. Gli atti in questione, pertanto, debbono essere non solo legittimi, ma anche efficaci sotto il profilo giuridico e precettivo e, quindi, essere efficaci, cioè comprensibili, sotto il profilo della comunicazione ai cittadini.

Ai suddetti principi e criteri è opportuno adeguare il regolamento in esame. A tal fine si suggerisce:

- 1) di evitare l'uso di terminologia in lingua non italiana ("mobility manager");
- 2) di completare il riferimento ad organismi e strumenti amministrativi o tecnici indicandone la fonte normativa istitutiva o regolatrice ("carta della natura", "programma nazionale di bonifica", "comitato per la vigilanza sulle risorse idriche", "protocollo di Tokyo" e così via);
- 3) di riformulare in maniera tecnicamente più appropriata talune frasi (così l'espressione "svolge le funzioni nelle seguenti aree" potrebbe essere utilmente sostituita da "svolge le seguenti funzioni", "sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini" da "sicurezza del mare dal rischio di inquinamenti di ogni specie");
- (4) di introdurre una norma che, ai fini della sistematicità della riorganizzazione del Ministero, faccia riferimento al regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Nella stessa norma sarà bene chiarire se i due posti di dirigente generale in soprannumero adibiti a compiti di studio e consulenza "alle dipendenze funzionali del Ministro" rientrino negli uffici di

NO
NON HA
.

diretta collaborazione o nella ordinaria struttura organica del Ministero (art. 1, co. 3 dello schema di regolamento).

Sotto un profilo più sostanziale sembra opportuno acquisire ulteriori elementi per una più approfondita riflessione sulla definizione dei poteri di cui all'art. 2 lett. P) e all'art. 6 dello schema di regolamento come rientranti nella materia "tutela dell'ambiente" e non – in tutto o in parte – in quella di "governo del territorio" e di "valorizzazione dei beni ambientali", che appartengono alla competenza regionale secondo l'art. 117 della Costituzione nel testo novellato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

A tal fine può essere utile acquisire un breve *excursus* storico delle varie disposizioni concernenti le attribuzioni del Ministero dell'ambiente dalla data della sua istituzione al giorno d'oggi, per definire concretamente e non soltanto nominalisticamente i contenuti della materia riservata allo Stato.

Infine, per completezza di istruttoria, è anche necessario che codesta Amministrazione trasmetta al Consiglio di Stato copia dei pareri resi dalle varie organizzazioni sindacali nel corso del procedimento relativo al regolamento in esame.

Sempre a fini istruttori si ritiene altresì utile che codesto Ministero acquisisca le osservazioni anche del Dipartimento della funzione pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze – Dip. Rag. Gen. dello Stato – S.D.A.G. (Serv. Dip. AA.GG.).

P.Q.M.

La Sezione sospende l'emanazione del parere in attesa dei chiarimenti e dei documenti richiesti.


Per Estratto dal Verbale

Il Segretario dell'Adunanza

(Elvio Piccini)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Anbrandi)





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 24 marzo 2003

N. della Sezione: 696/03

OGGETTO:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 17/02/03 n. UL/2003/1298 con cui l'amministrazione chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione reso dall'Adunanza del 24 febbraio 2003 e i relativi adempimenti, pervenuti in data 18 marzo 2003;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Luigi Carbone;

PREMESSO:

1. Con nota in data 17/02/03 n. UL/2003/1298, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo

schema di regolamento in oggetto, riferendo che il d.lgs. 6 dicembre 2002 n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto la riorganizzazione del Ministero. In particolare gli articoli 2 e 3 hanno sostituito il comma 2 dell'articolo 35 e il comma 1 dell'articolo 36 con i quali vengono indicati i compiti e le nuove funzioni attribuiti al Ministero, nonché i poteri di indirizzo e vigilanza dello stesso.

Come già rilevato nel parere interlocutorio reso dalla Sezione nell'adunanza del 24 febbraio 2003, risultano ora attribuite al nuovo Ministero le competenze nelle seguenti materie:

- 1 – protezione della natura e aree naturali protette, terrestri e marine;
- 2 – gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;
- 3 – tutela delle risorse idriche e relativa gestione, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 4 – promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
- 5 – condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed all'impatto ambientale;
- 6 – prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente;
- 7 – prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
- 8 – difesa ed assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Si è pertanto, proposta una riorganizzazione in sei Direzioni Generali, di cui il regolamento provvede, pertanto, a definire le rispettive funzioni.

In particolare, dopo avere fornito, all'articolo 1, le denominazioni che assumono le 6 Direzioni Generali: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero, e dopo avere previsto (al comma 3 dello stesso articolo 1) due ulteriori posti di funzioni di livello dirigenziale generale “alle dipendenze funzionali del Ministro” per

specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, gli articoli da 2 a 7 indicano i compiti e le aree funzionali attribuite alla competenza di ciascuna Direzione.

Inoltre, all'articolo 8 sono elencati gli organismi che operano alle dirette dipendenze del Ministro, anche se dislocati nell'ambito delle singole direzioni generali per motivi di funzionalità.

L'articolo 9 ridefinisce i posti di funzione dirigenziale del Ministero che a seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali di livello generale comportano un incremento di n. 6 posti di livello non generale, senza alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato. Per ciò che riguarda il personale non dirigenziale viene confermata la vigente dotazione organica in essere.

L'articolo 10 prevede che ogni due anni l'organizzazione del ministero sia sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Con l'articolo 11, infine, viene prevista l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

2. La Sezione ha già avuto modo di evidenziare, con il citato parere interlocutorio del 24 febbraio 2003, il rilievo dell'intervento del d. lgs. 6 dicembre 2002, n. 287, emanato in virtù della delega legislativa di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Tale decreto legislativo, oltre ad apportare modifiche agli articoli 3 e 6 del d. lgs. n. 300 del 1999, per la parte relative all'organizzazione generale dei ministeri, ha introdotto, con gli articoli 3, 4 e 5, una nuova configurazione funzionale e strutturale del Ministero dell'Ambiente, novellando gli articoli da 35 a 37 del medesimo decreto n. 300.

In particolare, l'articolo 3 del decreto 287, modificativo dell'articolo 35 del decreto n. 300, ha previsto cinque grandi aree di intervento del Ministero, elencate dalle lettere da a) ad e); l'art. 4, modificativo dell'art. 36, ha ridisciplinato i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro sull'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) e sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM); l'art. 5, modificando l'art. 37, ha stabilito che l'articolazione del Ministero non può svilupparsi in più di sei direzioni generali, individuate ed organizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto 300. Tale norma stabilisce che "L'organizzazione, la dotazione

organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

In virtù della riportata disposizione di autorizzazione normativa, l'amministrazione ha predisposto un nuovo testo di regolamento di organizzazione del Ministero, il quale va a sostituire, abrogandolo, il precedente regolamento emanato con il d.P.R. 27 marzo 2001, n. 178, di organizzazione del neo istituito (con il decreto n. 300) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Su quel regolamento questa Sezione ebbe a pronunciarsi con il parere n. 32/2001 del 12 febbraio 2001.

3. Una volta definito il contesto normativo in cui viene ad inserirsi lo schema in oggetto, la Sezione aveva da un lato richiesto chiarimenti, dall'altro già avanzato espresso alcune osservazioni di merito.

3.1. In particolare, erano state ribadite, in primo luogo, le indicazioni in merito alle tecniche redazionali dei corpi normativi emanati dall'Esecutivo, indicazioni che sono state confermate anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 8 maggio 2002, in materia di “semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi”, con i quali, facendo seguito alla precedente circolare del 2 maggio 2001, sono stati ribaditi i criteri di completezza, semplicità correttezza del linguaggio, trasparenza e chiarezza semantica delle parole, delle frasi, dei riferimenti normativi, dei termini tecnici. Ai suddetti principi e criteri si era ritenuto opportuno adeguare il regolamento in esame, suggerendo alcune modifiche specifiche quali: evitare l'uso di terminologia in lingua non italiana (“*mobility manager*”); completare il riferimento ad organismi e strumenti amministrativi o tecnici indicandone la fonte normativa istitutiva o regolatrice (“carta della natura”, “programma nazionale di bonifica”, “comitato per la vigilanza sulle risorse idriche”,

“protocollo di Tokyo” e così via); riformulare in maniera tecnicamente più appropriata talune frasi.

3.2. Sotto un profilo più sostanziale, il parere interlocutorio del 24 febbraio aveva richiesto ulteriori elementi per una più approfondita riflessione sulla definizione dei poteri di cui all'articolo 2, lettera *p*), e all'articolo 6 dello schema di regolamento come rientranti nella materia “tutela dell'ambiente” e non – in tutto o in parte – in quella di “governo del territorio” e di “valorizzazione dei beni ambientali”, che appartengono alla competenza regionale secondo l'art. 117 della Costituzione nel testo novellato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. In particolare, era stato richiesto un breve *excursus* storico delle varie disposizioni concernenti le attribuzioni del Ministero dell'ambiente dalla data della sua istituzione al giorno d'oggi, per definire concretamente e non soltanto nominalisticamente i contenuti della materia riservata allo Stato.

3.3. In terzo luogo, per completezza di istruttoria, era stata richiesta copia dei pareri resi dalle varie organizzazioni sindacali nel corso del procedimento relativo al regolamento in esame. Sempre a fini istruttori, la Sezione aveva ritenuto utile acquisire le osservazioni anche del Dipartimento della funzione pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze – Dip. Rag. Gen. dello Stato – S.D.A.G. (Serv. Dip. AA.GG.).

3.4. Nell'ambito delle osservazioni di carattere formale, ma con rilevanti risvolti sulla disciplina sostanziale, la Sezione aveva suggerito di introdurre una norma che, ai fini della sistematicità della riorganizzazione del Ministero, facesse riferimento al regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Nella stessa norma si era richiesto di chiarire se i due posti di dirigente generale in soprannumero adibiti a compiti di studio e consulenza “*alle dipendenze funzionali del Ministro*” rientrassero negli uffici di diretta collaborazione o nella ordinaria struttura organica del Ministero (cfr. il già citato articolo 1, comma 3, dello schema di regolamento).

4. Con nota GAB/2003/2896/A03 pervenuta a questo Consiglio di Stato in data 18 marzo 2003, il referente Ministero ha ottemperato a tutte le richieste

istruttorie, recependo altresì quasi tutte le osservazioni sollevate dal precedente parere interlocutorio della Sezione.

4.1. In primo luogo, il Ministero rappresenta di avere accolto i suggerimenti riguardanti una migliore formulazione delle disposizioni contenute nello schema di regolamento, trasmettendo una nuova versione del testo.

Essa appare recepire, in effetti, molte delle osservazioni della Sezione, pur residuando ancora la necessità di ulteriori chiarimenti per alcune sigle non esplicitate nel testo, ovvero di atti di cui non vengono forniti né gli estremi né gli elementi della pubblicazione, ovvero di termini non italiani di cui non viene specificato il significato, neppure con rinvio alle fonti che li introducono per la prima volta nel nostro sistema:

- alla lettera *g*) dell'articolo 2, comma 1 (convenzione di Washington – CITES);
- alla lettera *l*) dell'articolo 4, comma 1 (UNEP, ECE-ONU, OCSE);
- alla lettera *d*) dell'articolo 5, comma 1 (attività di “ecolabel-ecoaudit”, EMAS).

4.2. Quanto agli ulteriori elementi richiesti in relazione alle problematiche inerenti la tutela dell'ambiente e le nuove attribuzioni del Ministero in materia di difesa del suolo, la scrivente amministrazione allega una ampia e articolata nota di chiarimenti, ove si rappresentano, anche con un compiuto *excursus* dell'evoluzione storica della disciplina, le implicazioni e la portata della assoluta innovazione costituita dalla introduzione, per la prima volta, nella Costituzione italiana di un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al comma 2, lettera *s*), del nuovo articolo 117 come introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

4.3. In ottemperanza alle richieste della Sezione, vengono altresì inviati tutti gli atti di concerto e di assenso, nonché il verbale della consultazione delle organizzazioni sindacali.

4.4. Alla stregua di quanto esposto, le richieste interlocutorie della Sezione devono ritenersi pressoché integralmente soddisfatte con le correzioni formali esplicitate al punto 4.1 del presente parere.

Diverso discorso va, invece, svolto, riguardo alla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1, ove si prevedono due ulteriori posti di funzioni di livello dirigenziale generale *“alle dipendenze funzionali del Ministro”*, *“per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca”*.

5. In relazione a tale specifico profilo, la referente amministrazione afferma, nella nota di risposta alla richiesta interlocutoria di chiarimenti da parte della Sezione, che *“non è apparso corretto”* inserire tali dirigenti *“nell’ambito delle direzioni generali, trattandosi di posti di funzione di livello generale equiordinati ai predetti uffici generali con funzioni di gestione; pertanto, tali uffici sono stati posti alle dipendenze funzionali del Ministro”*. Inoltre – prosegue il Ministero dell’ambiente – *“non si è altresì ritenuto opportuno inserirle negli uffici di diretta collaborazione in quanto ciò avrebbe comportato un aggravio di spesa, dato che ai dirigenti generali titolari del posto sarebbe spettata l’attribuzione della relativa indennità di gabinetto”*.

Nonostante i suddetti chiarimenti, la Sezione è dell’avviso che tale previsione e, in particolare, la collocazione di tali dirigenti *“alle dipendenze funzionali del Ministro”*, non appaia rispondente al sistema combinato dei decreti legislativi n. 300 del 199 e n. 165 del 2001 e successive modificazioni (in particolare, quella di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), della legge n. 145 del 2002, sostitutiva del comma 10 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165, relativa agli incarichi di studio e di ricerca per i dirigenti ai quali non sia assegnata la titolarità di uffici dirigenziali).

5.1. La suddetta norma dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – la quale, a seguito della sostituzione di cui alla legge n. 145 del 2002 dispone che *“I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”* – va letta in correlazione da un lato con il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni amministrative di

cui, tra l'altro, agli articoli 4 e 14 del medesimo decreto legislativo n. 165, dall'altro con le nuove funzioni degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Ad avviso della Sezione, la collocazione dei dirigenti con incarico di studio – se pure può avvenire nell'ambito del regolamento di organizzazione, con la espressa previsione e la copertura, anche finanziaria, dei relativi posti-funzione – non può, però, avvenire “alle dipendenze funzionali del Ministro” se non nell'ambito degli appositi Uffici di diretta collaborazione dello stesso.

Diverso sarebbe il caso se tali dirigenti fossero collocati, per l'assegnazione degli specifici incarichi di consulenza, studio e ricerca “nelle materie di competenza del Ministero”, alle dipendenze funzionali del Segretario generale o di un Capo Dipartimento, previsti dal sistema del decreto n. 300 del 1999 (articoli 5 e 6). Ma la scelta operata – del tutto correttamente – dalla scrivente amministrazione nell'ambito della sua potestà auto-organizzativa non prevede il ricorso a tali figure nella nuova struttura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Neppure si può ipotizzare, come correttamente riconosce la stessa amministrazione, una collocazione dei posti di livello dirigenziale generale in questione presso una delle sei direzioni generali previste dallo schema in oggetto (che, peraltro, corrisponde al numero massimo consentito dalla legge).

5.2. La collocazione di tali dirigenti “alle dipendenze funzionali del Ministro” per l'attribuzione degli specifici compiti di consulenza, studio e ricerca sembra poter trovare luogo – in ossequio al suddetto principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni amministrative di gestione – soltanto nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Come è noto, la riforma iniziata con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e la sua ulteriore prosecuzione con il decreto legislativo n. 165 del 2001 ha portato ad un ripensamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e ad un loro rilevante rafforzamento istituzionale rispetto al passato.

Quanto alla copertura finanziaria della eventuale collocazione dei due suddetti posti funzione presso gli uffici di diretta collaborazione piuttosto che

nella struttura del Ministero, l'ulteriore onere derivante dall'attribuzione della indennità di gabinetto appare peraltro inferiore alla spesa, che è stato comunque necessario affrontare e coprire con lo schema in esame, per la creazione dei due posti di livello dirigenziale generale in questione in aggiunta ai sei previsti dalla legge.

Ad essa potrà farsi fronte modificando, correlativamente, l'articolo 9 dello schema, relativo alla dotazione organica, che già opera, al comma 2, un collegamento tra gli organici del Ministero quelli degli Uffici di diretta collaborazione.

6. Alla stregua delle esposte considerazioni, questo Consiglio esprime parere favorevole con osservazioni allo schema in oggetto.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento governativo in oggetto.

— Per Estratto dal Verbale —

Il Segretario dell'Adunanza


(Elvio Piccini)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)





Ministero dell' Ambiente edella Tutela del Territorio

Incontro con le Organizzazioni Sindacali sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Roma, 27 gennaio 2003

VERBALE

Il giorno 27 gennaio 2003 alle ore 15.00 è stato convocato con nota prot. GAB/2003/761/A02 del 22 gennaio 2003 dal Prof. Paolo Togni, Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un incontro con le Organizzazioni Sindacali Nazionali e delle R.S.U. sullo schema di regolamento recante la nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con la nota di convocazione è stato trasmesso ad ogni OO.SS. lo schema del provvedimento.

Alla riunione, presso la sede del Ministero, sono presenti il Capo di Gabinetto Prof. Paolo TOGNI, il funzionario dell'amministrazione Fabio TANCREDI con funzioni di segretario, ed i seguenti rappresentanti delle OO.SS.:

CGIL/FP	Ferraris – Stendardi – Pulcini – Zanolli
CISL/FPS	Lembo – Conte – Corbelli - Petricca
UIL/PA	Portincasa
CONFEDIR/DIRSTAT	Renella
CIDA/UNADIS	Montanaro
FAS/CISAL/FAS	La Salvia
R.d.B.	Bafaro

La O.S. **UGL Statali** ha comunicato con nota in data odierna la propria impossibilità a partecipare all'incontro, affermando di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento. La OO.SS. **CONFSAL/UNSA**, regolarmente convocata, non si è presentata alla riunione.

Il Capo di Gabinetto, al fine di sentire le OO.SS. in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente ed a quanto contenuto nelle premesse dello schema del DPR, illustra le linee generali del provvedimento, già diramato alle OO.SS., comunicando che il provvedimento verrà successivamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti successivi.

Il provvedimento nel merito risulta condiviso dalla maggioranza delle OO.SS. presenti; la UIL/PA ha mosso alcuni rilievi critici e la CGIL si è dichiarata contraria al provvedimento.

IL SEGRETARIO

Fabio TANCREDI

IL CAPO DI GABINETTO

Prof. Paolo TOGNI